

COMUNE DI GAMBAROGNO

REGOLAMENTO SULLE

PRESTAZIONI

IN AMBITO SOCIALE



I - Generalità	3
Art. 1 <i>Scopo</i>	3
Art. 2 <i>Natura</i>	3
Art. 3 <i>Campo di applicazione</i>	3
Art. 4 <i>Beneficiari</i>	4
Art. 5 <i>Esclusioni</i>	4
Art. 6 <i>Unità di riferimento, redditi e spese computabili, limiti di reddito</i>	4
Art. 7 <i>Casi di rigore</i>	5
II - Prestazioni	5
Art. 8 <i>Deposito garanzia per locazione alloggi</i>	5
Art. 9 <i>Spese odontoiatriche</i>	5
Art. 10 <i>Spese per i servizi funebri e la sepoltura</i>	5
Art. 11 <i>Spese in ambito scolastico ed extrascolastico</i>	6
Art. 12 <i>Eventi straordinari e altri bisogni puntuali</i>	6
Art. 13 <i>Assistenza tra parenti</i>	6
III - Procedura.....	7
Art. 14 <i>Domanda</i>	7
Art. 15 <i>Obbligo di informazione</i>	7
Art. 16 <i>Restituzione</i>	7
Art. 17 <i>Decisione</i>	7
Art. 18 <i>Cessione della prestazione</i>	7
IV - Disposizioni finali	8
Art. 19 <i>Applicazione</i>	8
Art. 20 <i>Entrata in vigore</i>	8
Art. 21 <i>Abrogazioni</i>	8

REGOLAMENTO SULLE PRESTAZIONI COMUNALI IN AMBITO SOCIALE

Il Consiglio Comunale di Gambarogno

Vista la Legge organica comunale (LOC) e le relative norme di applicazione,

d e c r e t a

I - Generalità

Art. 1 Scopo

Le prestazioni comunali in ambito sociale perseguono lo scopo di sostenere puntualmente persone in situazione di particolare disagio economico a carattere temporaneo. A tale scopo, ogni anno nel preventivo del Comune sarà incluso l'importo destinato all'aiuto sociale.

Art. 2 Natura

Le misure di aiuto contenute nel presente Regolamento hanno carattere temporaneo e sono intese a prevenire il ricorso alle prestazioni cantonali di carattere ricorrente; esse possono anche essere intese quale facilitazione o incoraggiamento in vista di un reinserimento sociale e professionale.

Art. 3 Campo di applicazione

1. Il Comune eroga prestazioni nei seguenti casi:
 - a) garanzia per la locazione di alloggi (deposito garanzia);
 - b) spese odontoiatriche;
 - c) spese per servizi funebri e sepoltura;
 - d) spese per attività a pagamento in ambito scolastico ed extrascolastico;
 - e) eventi straordinari e altri bisogni puntuali.
2. Le prestazioni comunali sono erogate solo se richieste dall'interessato o da un suo rappresentante, rispettivamente su segnalazione di terze persone.
3. Oltre alle prestazioni puntuali, il Comune, in ossequio alle disposizioni e ai programmi cantonali di inserimento professionale, attiva, nel limite del possibile, misure concordate di inserimento formativo o lavorativo a favore di persone escluse dal mondo del lavoro.

Art. 4 Beneficiari

Le prestazioni comunali sono erogate alle persone sole, ai coniugi e alle famiglie, se sono cumulativamente rispettate le condizioni seguenti:

- a) mancato conseguimento del reddito disponibile residuale stabilito dall'art. 6;
- b) residenza / domicilio nel Comune da almeno tre anni.

Art. 5 Esclusioni

Le prestazioni comunali non vengono erogate a:

- a) persone in mora con il pagamento delle imposte federali, cantonali e comunali che non presentano validi motivi di ordine finanziario;
- b) persone soggette a particolari disposizioni di sussidio federali o cantonali (richiedenti l'asilo, rifugiati, detenuti, ecc.);
- c) cittadini stranieri la cui residenza in Svizzera è stata autorizzata in base a una dichiarazione di terzi, che ne garantiscono il sostentamento;
- d) persone che hanno percepito indebitamente prestazioni sociali erogate dallo Stato, dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

Art. 6 Unità di riferimento, redditi e spese computabili, limiti di reddito

1. L'unità di riferimento (titolare del diritto e persone conviventi o parenti) è determinata sulla base dell'art. 4 della Legge sull'armonizzazione delle prestazioni sociali (Laps) e dalla deroga di cui all'art. 21 della Legge sull'assistenza sociale (LAS).
2. Vengono computati tutti i redditi senza eccezioni, compresi i proventi ricevuti in virtù della Legislazione federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, come pure aiuti erogati da enti, associazioni o fondazioni. Ai redditi si aggiunge la sostanza netta computabile ai sensi dell'art. 22 lett. a punto 2 LAS. Fanno inoltre parte dei redditi computabili le parti di sostanza alle quali il richiedente ha rinunciato nei 5 anni precedenti la richiesta. L'importo computabile della sostanza netta a cui si è rinunciato è ridotto annualmente di CHF 10'000.00 a contare dall'anno successivo all'avvenuta rinuncia.
3. La spesa computabile è composta, in generale, dalle spese per oneri sociali, per l'assicurazione malattia e per l'alloggio nei limiti concessi dagli articoli 8 e 9 LAPS.
4. I valori soglia del reddito disponibile residuale (che risulta dal reddito computabile, dedotta la spesa computabile) sono pari a quelli stabiliti annualmente dal Cantone sulla base dell'art.10 cpv. 2 e 3 LAPS.
5. Per la determinazione del reddito e della sostanza fa stato il loro valore al momento della richiesta.
6. Il contributo erogato in un anno in base al presente Regolamento, sommato al reddito disponibile residuale dell'unità di riferimento, non può superare globalmente il reddito soglia di cui al cpv. 2.

Art. 7 Casi di rigore

In casi di disagio particolarmente grave possono essere erogate prestazioni anche a persone escluse sulla base degli articoli che precedono.

II - Prestazioni

Art. 8 Deposito garanzia per locazione alloggi

1. Il contributo per il pagamento del deposito di garanzia è da intendersi quale prestito all'unità di riferimento, con lo scopo di consentire la locazione di un appartamento da adibire quale alloggio personale o familiare primario.
2. Le modalità di erogazione del prestito e la sua restituzione sono da convenire prima dell'erogazione con il beneficiario, rispettivamente con il locatore.
3. L'importo erogabile è limitato alla copertura di un massimo di tre mensilità, in virtù degli importi riconosciuti secondo l'art. 9 cpv. 1 e 2 LAPS.

Art. 9 Spese odontoiatriche

1. La richiesta di contributo per spese odontoiatriche deve essere preventivamente valutata dai Servizi comunali competenti, previa consegna di un rapporto medico e del preventivo.
2. Il contributo per spese odontoiatriche non può superare il 50% dei costi.
3. L'importo massimo versato è di CHF 3'000.00 per persona.
4. Il contributo massimo fissato annualmente, come al punto 3, può essere complessivamente raggiunto soltanto una volta ogni 4 anni.
5. Gli eventuali aiuti finanziari di altre prestazioni di sostegno inerenti la specifica spesa odontoiatrica saranno imputati in deduzione dal contributo comunale erogabile.

Art. 10 Spese per i servizi funebri e la sepoltura

1. Sono considerate spese funerarie e di sepoltura:
 - a) le spese derivanti dallo svolgimento del funerale, compreso l'acquisto del cofano per sepoltura o cremazione, il servizio mortuario di trasporto e il servizio funebre, secondo le cerimonie in uso, compresa la vestizione e la preparazione della salma;
 - b) le spese derivanti dal pagamento della concessione per il posto tomba, il loculo e il famedio, comprese le spese per la preparazione e la chiusura.
2. Sono legittimati a chiedere il contributo comunale il coniuge superstite, i parenti in linea ascendente o discendente, fratelli e sorelle, il tutore, l'assistente o il curatore e inoltre la direzione dell'Istituto in cui il defunto era degente.

3. La richiesta deve essere inoltrata entro tre mesi dallo svolgimento della cerimonia funebre. Per le persone senza parenti prossimi, non degenti in istituti, la procedura è avviata d'ufficio.
4. Il contributo comunale viene erogato fino a un massimo di CHF 4'000.00 ritenuto che il funerale non superi ragionevolmente la spesa minima possibile riconosciuta dal tariffario assistenziale. Il sussidio è accordato in base all'importo effettivo delle spese comprovate. L'eventuale sostanza rimanente della persona defunta va computata a diminuzione della prestazione comunale.

Art. 11 Spese in ambito scolastico ed extrascolastico

1. Il contributo può essere richiesto per i costi ai quali l'unità di riferimento deve far fronte per i giovani in età di obbligatorietà scolastica.
2. Vengono considerati costi al fine dell'ottenimento di un contributo comunale le gite scolastiche, le settimane di scuola fuori sede, il doposcuola e la mensa. Sono esclusi i costi per il materiale scolastico. Inoltre il Municipio può considerare anche le eventuali attività sportive-ricreative e culturali extrascolastiche, in modo particolare quelle presenti sul territorio comunale.
3. Per ragazzi che frequentano una colonia estiva o sportiva può essere richiesto un contributo, con la condizione posta al punto 1 del presente articolo.
4. Il contributo per ogni domanda singola corrisponde a un importo massimo pari al 50% del costo a carico dell'unità di riferimento.
5. Per ogni giovane può essere richiesto nel corso della sua scolarità obbligatoria, come al punto 1, un importo massimo annuo di CHF 300.00.
6. La richiesta deve essere inoltrata entro il termine di iscrizione dell'attività per la quale si domanda un contributo.

Art. 12 Eventi straordinari e altri bisogni puntuali

1. Per eventi straordinari si intendono tutte quelle situazioni che non possono essere ragionevolmente previste, rispettivamente di bisogno puntuale documentato, che non rientrano negli ambiti definiti nel presente Regolamento e che incidono in modo rilevante sulla disponibilità finanziaria del richiedente.
2. Il contributo annuo massimo corrisponde a CHF 3'000.00 per le persone sole e a CHF 4'000.00 per le unità di riferimento composte da due persone. Per ogni persona in più di cui è composta l'unità di riferimento vanno aggiunti CHF 500.00.
3. Il contributo massimo fissato annualmente, come al punto 2, può essere complessivamente raggiunto soltanto una volta in 4 anni.

Art. 13 Assistenza tra parenti

Il Municipio è autorizzato a far valere il diritto di regresso verso i parenti obbligati all'assistenza sulla base dell'art. 328 CC.

III - Procedura

Art. 14 Domanda

La domanda per l'ottenimento delle prestazioni comunali deve essere inoltrata per iscritto al Municipio per il tramite della Cancelleria comunale, che garantisce la necessaria collaborazione, allegando:

- a) l'ultima notifica di tassazione disponibile, l'ultima dichiarazione fiscale, come pure ogni altro documento atto a comprovare redditi e sostanza al momento della richiesta;
- b) i giustificativi di spesa (fatture, preventivi, ecc.) per le prestazioni di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12;
- c) la richiesta di deposito di garanzia (per il prestito di cui all'art. 8).

Art. 15 Obbligo di informazione

1. Il richiedente, rispettivamente il beneficiario di una prestazione, è tenuto a dare ogni informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie al momento della richiesta e qualora intervengano delle modifiche della sua situazione.
2. A richiesta l'interessato deve svincolare ogni Autorità, ente pubblico o privato e ogni terzo in genere, dal segreto d'ufficio, rispettivamente dal segreto professionale.

Art. 16 Restituzione

1. La prestazione comunale indebitamente percepita deve essere restituita.
2. Il diritto di esigere la restituzione scade dopo un anno dal momento in cui il Municipio o il Servizio delegato è venuto a conoscenza dell'indebito, ma in ogni caso dopo cinque anni dal versamento della prestazione.
3. La restituzione può essere condonata, in tutto o in parte, se il beneficiario ha ricevuto la prestazione in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell'unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo gravoso.
4. Nel caso in cui il beneficiario venisse a miglior fortuna, il Comune può, entro 5 anni dal versamento della prestazione, richiederne la restituzione totale o parziale.

Art. 17 Decisione

Il Municipio decide celermente sulla richiesta. La Cancelleria comunale è incaricata di istruire le pratiche e di allestire un preavviso. Nei casi urgenti il servizio è autorizzato a concedere aiuti fino a un importo massimo di CHF 500.00, che farà successivamente ratificare dal Municipio. L'importo anticipato sarà in seguito dedotto dall'aiuto stabilito dal presente Regolamento.

Art. 18 Cessione della prestazione

Il beneficiario cede al Comune, sino a concorrenza dell'importo anticipato secondo il presente Regolamento, tutte le prestazioni successivamente ottenute per lo stesso titolo.

IV - Disposizioni finali

Art. 19 Applicazione

1. Il Municipio è competente per l'applicazione del presente Regolamento. Esso emana le necessarie disposizioni esecutive.
2. Nel caso di delega decisionale a un servizio dell'amministrazione, contro le decisioni di quest'ultimo sarà data facoltà di reclamo al Municipio, entro 15 giorni dalla notifica della decisione.
3. Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro il termine di 15 giorni.

Art. 20 Entrata in vigore

Il presente Regolamento, previa ratifica della competente Autorità cantonale, entra in vigore con effetto al 1° gennaio 2012.

Art. 21 Abrogazioni

Sono abrogati i vari Regolamenti, nonché ogni altra disposizione comunale vigente in materia di prestazioni comunali in ambito sociale dei Comuni aggregati.

Approvato con Risoluzione municipale no. 1556, del 7.11.2011.

Approvata dal Consiglio comunale il 19 dicembre 2011.

Ratificato dalla Sezione Enti Locali con risoluzione no. 139-RE-11839, il 14 marzo 2012.